

SEZIONE I**LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI**

LEGGI REGIONALI 22 giugno 2022, n. 21

**Disposizioni per la promozione dell'attività fisica.
Modifiche alla l.r. 21/2015.**

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

Preambolo

Art. 1 - Promozione dell'attività fisica. Modifiche
all'articolo 7 della l.r. 21/2015

Art. 2 - Norma finanziaria

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettere c) e i bis), dello Statuto;

Vista la legge regionale 27 febbraio 2015, n. 21 (Promozione della cultura e della pratica delle attività sportive e ludico-motorie-ricreative e modalità di affidamento degli impianti sportivi);

Considerato quanto segue:

1. Il piano sanitario e sociale integrato regionale, approvato dal Consiglio regionale con la deliberazione 9 ottobre 2019, n. 73 evidenzia come l'azione della Regione Toscana sia da tempo orientata: "alla promozione e valorizzazione della pratica sportiva e dell'attività motoria come fattori determinanti per la salute ed il benessere dei cittadini e delle comunità locali in quanto aiuta a costruire relazioni significative, favorisce il rispetto delle regole e alimenta il senso di comunità e di appartenenza.";

2. La medesima programmazione sanitaria ricorda inoltre come: "la partecipazione all'attività fisica non si concretizza tuttavia solo attraverso lo sport o l'attività organizzata, ma è influenzata dagli ambienti costruiti, naturali e sociali in cui vivono le persone.";

3. L'obiettivo che la Regione si è posta è pertanto quello di perseguire un sistema di sostegno ai corretti

stili di vita e, fra questi, alla pratica motoria, sviluppando contestualmente azioni di prevenzione per chi presenta una condizione di fragilità;

4. In quest'ottica, con il presente intervento normativo, tenuto conto dell'impegno profuso negli anni dalla Regione nello sviluppo dell'attività fisica adattata (AFA) quale programma a carattere non sanitario rientrando tra le azioni di sanità d'iniziativa, attualmente rivolto alle persone adulte e anziane in condizione di salute fragile, si mira a rendere ancora più incisiva la promozione dell'attività fisica mediante la predisposizione di progetti specifici, indirizzati a tutte le fasce di età ed ai diversi ambiti di riferimento, finalizzati a migliorare o mantenere il benessere psico-fisico, le prestazioni fisiche, lo stato di salute e a favorire la socializzazione, da realizzarsi anche attraverso la revisione ed implementazione periodica dei protocolli di esercizio per l'AFA oggi esistenti o attraverso nuovi programmi di esercizio adattato e strutturato rivolti a soggetti che presentano fattori di rischio per la salute o patologie croniche non trasmissibili, clinicamente controllate e stabilizzate;

Approva la presente legge

Art. 1

Promozione dell'attività fisica.
Modifiche all'articolo 7 della l.r. 21/2015

1. La rubrica dell'articolo 7 della legge regionale 27 febbraio 2015, n. 21 (Promozione della cultura e della pratica delle attività sportive e ludico-motorie-ricreative e modalità di affidamento degli impianti sportivi), è sostituita dalla seguente: "Promozione dell'attività fisica".

2. Il comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 21/2015 è sostituito dal seguente:

"1. La Regione promuove iniziative volte a favorire e a sviluppare l'attività fisica per tutte le fasce di età ed in ogni ambito, con particolare riferimento all'ambiente scolastico e universitario, di comunità e lavorativo.".

3. Il comma 2 dell'articolo 7 della l.r. 21/2015 è sostituito dal seguente:

"2. Per i fini di cui al comma 1, anche mediante intese con i soggetti di cui all'articolo 1, commi 4 e 5, ed in coerenza con gli obiettivi e le attività del piano regionale per la prevenzione, come approvato in conformità al piano nazionale della prevenzione, e delle politiche regionali sulla cronicità, sono sviluppati progetti e programmi di interesse regionale e locale aventi l'obiettivo di ampliare e diffondere l'offerta di attività fisica, tenendo conto dei principi di prevenzione e di contrasto alle disuguaglianze.".

4. Dopo il comma 2 dell'articolo 7 della l.r. 21/2015 è inserito il seguente:

"2 bis. I progetti e programmi di cui al comma 2 si configurano, in particolare, quali attività a carattere non sanitario, rientranti nella sanità d'iniziativa e nella

promozione della salute. La Giunta regionale procede alla realizzazione e alla implementazione di tali progetti anche mediante l'attivazione e il periodico riesame dei protocolli di esercizio per l'attività fisica adattata (AFA) e di altri programmi di esercizio fisico adattato e strutturato rivolti a soggetti che presentano fattori di rischio per la salute o patologie croniche non trasmissibili clinicamente controllate e stabilizzate, in conformità a quanto statuito dal decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 (Attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo).

5. Dopo il comma 2 bis dell'articolo 7 della l.r. 21/2015 è inserito il seguente:

“2 ter. Per le azioni di cui al comma 2 bis, la Giunta Regionale si avvale di un tavolo tecnico interprofessionale la cui composizione e le relative modalità di funzionamento sono disciplinate con deliberazione della Giunta regionale, da emanarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente comma. Per la partecipazione dei componenti al tavolo tecnico interprofessionale non è previsto alcun compenso.”.

Art. 2

Norma finanziaria

1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

GIANI

Firenze, 22 giugno 2022

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 14.06.2022.

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge del Consiglio regionale 9 marzo 2022, n. 111

Proponenti:

Consiglieri Vannucci, Sostegni, Spadi, Ceccarelli, Frantoni, De Robertis, Mercanti, Puppa, Pescini, Rosignoli, Benucci

Assegnata alla 3ª Commissione consiliare

Messaggio della Commissione in data 10 giugno 2022

Approvata in data 14 giugno 2022

Divenuta legge regionale 17/2022 (atti del Consiglio)

AVVERTENZA

Si pubblica di seguito, mediante collegamento informatico alla Raccolta normativa della Regione Toscana, il testo della legge regionale 27 febbraio 2015, n. 21 (Promozione della cultura e della pratica delle attività sportive e ludico-motorie-ricreative e modalità di affidamento degli impianti sportivi.), così come risulta modificato dalla legge regionale sopra riportata.

Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 “Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti”), al solo fine di facilitare la lettura. Il testo non è ufficiale. Solo la versione del Bollettino Ufficiale ha valore legale. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne sono specificate le fonti.

Legge regionale 27 febbraio 2015, n. 21

ATTI DI PROGRAMMAZIONE

CONSIGLIO REGIONALE

- Deliberazioni

DELIBERAZIONE 14 giugno 2022, n. 35

Modifica del Piano di razionalizzazione delle società partecipate approvato con deliberazione del Consiglio regionale 22 dicembre 2021, n. 113 (Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza regionale “DEFR” 2022. Approvazione).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visti:

- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);

- il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);

- la legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria